

Allegato A al Decreto Direttoriale n. 110 del 28/07/2010

Disposizioni attuative per la presentazione di Progetti di sperimentazione di interventi per la qualificazione degli assistenti familiari a valere sulla DGR 3913/2008

Art. 1 – Premessa

1. Con D.G.R. n. 3905 del 15 dicembre 2009, la Regione del Veneto ha istituito la Rete degli sportelli di assistenza familiare e il Registro pubblico regionale degli assistenti familiari. Si tratta di due strumenti introdotti allo scopo di favorire una gestione efficiente e trasparente del mercato del lavoro dell'assistenza familiare, ciò in considerazione delle dimensioni e dell'importanza che tale settore ha assunto negli ultimi anni nel territorio regionale. Il ricorso da parte delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie ai servizi di cura resi a domicilio dagli assistenti familiari è infatti cresciuto progressivamente nel tempo, anche in funzione della difficoltà dei servizi istituzionali a soddisfare l'attuale domanda di assistenza.

In particolare, la Rete degli sportelli di assistenza familiare intende configurarsi come un insieme di soggetti pubblici e privati in grado di erogare servizi di informazione, consulenza e mediazione sia a favore dei lavoratori impiegati come assistenti familiari che delle famiglie che utilizzano o sono alla ricerca di tali figure professionali. Le principali finalità della rete sono:

- offrire alle famiglie che necessitano di servizi di assistenza e ai lavoratori disponibili a trovare un impiego come assistenti familiari un sistema qualificato di servizi per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in grado di garantire anche un supporto nella gestione dei diversi aspetti inerenti l'attivazione e lo svolgimento di un rapporto di lavoro, con la massima trasparenza circa i contenuti e le condizioni di erogazione dei servizi offerti;
- favorire, tramite l'adozione di standard operativi comuni da parte dei soggetti che operano nella Rete, lo sviluppo di forme contrattuali e condizioni lavorative regolari a tutela delle famiglie e dei lavoratori interessati;
- sviluppare un sistema che promuova la crescita professionale degli assistenti familiari attraverso la valorizzazione e il riconoscimento della loro esperienza professionale e delle competenze e conoscenze possedute.

2. Con il finanziamento dei Progetti disciplinati dalle presenti disposizioni attuative, Veneto Lavoro intende:

- a. qualificare la Rete degli sportelli di assistenza familiare e migliorarne i servizi mediante interventi volti all'aggiornamento e alla crescita professionale degli operatori degli sportelli;
- b. incentivare la collaborazione e realizzare attività di coordinamento tra i soggetti della Rete in funzione di un rafforzamento della Rete medesima;
- c. diffondere la conoscenza dei servizi erogati attraverso la Rete degli sportelli tramite opportune forme di promozione.

Art. 2 – Soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di ammissione al finanziamento i soggetti che alla data di presentazione della medesima risultano aderenti alla Rete degli sportelli di assistenza familiare avendo sottoscritto la convenzione con Veneto Lavoro come disciplinato dall'allegato C alla D.G.R. 3905 del 15 dicembre 2009.

2. Non sono ammesse domande presentate da soggetti che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

3. I requisiti richiesti di cui agli artt. 2 e 3 delle presenti disposizioni attuative devono sussistere in capo ai beneficiari fino alla definitiva conclusione delle attività ammesse a finanziamento e alla presentazione della relativa rendicontazione delle spese sostenute di cui all'articolo 12 delle presenti disposizioni attuative.

Art. 3 – Partenariato

1. Per la realizzazione di ciascun Progetto dovrà essere attivato obbligatoriamente, pena l'inammissibilità al finanziamento, un partenariato con altri soggetti.

Il partenariato dovrà essere costituito formalmente mediante la sottoscrizione da parte di ciascun partner di un atto di adesione redatto utilizzando il modulo di cui all'allegato E al Decreto Direttoriale n. 110 del 28/07/2010.

2. Il partenariato è considerato valido se almeno una parte dei soggetti partner diversi dal proponente risulta, alla data di sottoscrizione dell'atto di adesione, aver stipulato con Veneto Lavoro la convenzione di adesione alla Rete degli sportelli di assistenza familiare, ovvero di aver già presentato istanza per l'adesione, con riferimento a sportelli collocati nell'ambito dell'area territoriale in cui insiste il Progetto.

Art. 4 – Finalità e contenuti dei Progetti

1. I Progetti dovranno contenere attività che rispondono ai seguenti obiettivi:

- a. qualificare la Rete degli sportelli di assistenza familiare e migliorarne i servizi mediante interventi volti all'aggiornamento e crescita professionale degli operatori degli sportelli;
- b. incentivare la collaborazione e realizzare attività di coordinamento tra i soggetti della Rete in funzione di un rafforzamento della Rete medesima;
- c. diffondere la conoscenza dei servizi erogati dalla Rete, costituita con D.G. R. n. 3905 del 15 dicembre 2009, attraverso opportune forme di promozione.

2. Ogni Progetto dovrà prevedere azioni che riguardano ciascuna delle seguenti aree di attività:

- a. *qualificazione degli operatori* del partenariato nonché di eventuali altri operatori degli sportelli della Rete che non hanno aderito al partenariato;
- b. *coordinamento e supporto* al lavoro in Rete, anche con riferimento ai soggetti istituzionali del territorio;
- c. *promozione e diffusione* a favore di famiglie e assistenti familiari della conoscenza dei servizi erogati dagli sportelli della Rete.

Art. 5 – Dimensione territoriale del Progetto

1. Ogni Progetto dovrà riferirsi ad un specifico territorio di dimensione provinciale o sub-provinciale.

2. La dimensione del territorio dovrà essere esplicitata indicando la provincia e, qualora si tratti di un Progetto sub provinciale, le aree comunali interessate.

3. Al fine di garantire la copertura dell'intero territorio regionale da parte delle iniziative che saranno finanziate, in fase di valutazione si procederà alla definizione di singole graduatorie provinciali.

Art. 6 – Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione al finanziamento, debitamente bollata, va presentata entro il 30 settembre 2010 all'interno di un plico predisposto allo scopo. Per le domande spedite tramite raccomandata A/R farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. In ogni caso non saranno accettate le domande spedite o consegnate a mano oltre il termine indicato.

2. Il plico deve essere inviato tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Veneto Lavoro – Area Politiche del lavoro
via Ca' Marcello 67/B
30172 Venezia Mestre

oppure consegnato tramite raccomandata a mano presso il Centralino di Veneto Lavoro in via Ca' Marcello 67/B a Venezia Mestre (I piano), dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Sul plico, oltre all'esatta indicazione della ragione sociale del mittente con il relativo indirizzo, dovrà essere riportata l'indicazione: **“Presentazione Progetto di sperimentazione di interventi per la qualificazione degli assistenti familiari - DGR 3913/2008”**.

Il plico, chiuso sui lembi di chiusura in modo idoneo a garantire l'integrità e la segretezza del Progetto, dovrà essere controfirmato sui lembi stessi.

3. Il plico deve contenere due buste, anch'esse controfirmate sui lembi di chiusura e intestate a nome dell'ente, pena la mancata ammissione, riportanti le seguenti diciture:

- **“A – Documentazione”**
- **“B – Proposta Progettuale”**.

4. La busta **“A – Documentazione”**, pena l'esclusione, dovrà contenere la domanda di partecipazione redatta secondo il modulo di cui all'allegato B al Decreto Direttoriale n. 110 del 28/07/2010, firmata dal legale rappresentante dell'ente proponente e accompagnata dalla fotocopia leggibile, ancorché non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore, oltre a tutti i documenti indicati nell'art. 7 delle presenti disposizioni attuative.

5. La busta **“B – Proposta Progettuale”**, pena l'esclusione, dovrà contenere il Progetto esecutivo redatto secondo il modulo di cui all'allegato C al Decreto Direttoriale n. 110 del 28/07/2010. Il Progetto dovrà essere debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente proponente.

Art. 7 – Ulteriore documentazione richiesta

1. La domanda di ammissione al finanziamento e il Progetto esecutivo vanno presentati utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica in allegato al Decreto Direttoriale n. 110 del 28/07/2010. La modulistica è disponibile e scaricabile ai seguenti indirizzi internet: www.euriclea.it e www.venetolavoro.it.

2. Alla domanda di ammissione al finanziamento (busta **A – Documentazione**) va aggiunta la scheda di partenariato redatta secondo il modulo di cui all'allegato D al Decreto Direttoriale n. 110 del 28/07/2010, nonché l'atto di adesione al partenariato di ogni soggetto partecipante, redatto secondo il modulo di cui all'allegato E al Decreto Direttoriale n. 110 del 28/07/2010 e sottoscritto dal rispettivo legale rappresentante.

3. Il modulo di cui all'allegato D deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente.

Art. 8 – Procedure e criteri per la valutazione dei Progetti

1. I Progetti pervenuti entro i termini previsti all'art. 6 delle presenti disposizioni attuative saranno sottoposti a valutazione da parte di un'apposita Commissione nominata dal direttore di Veneto Lavoro.

2. La valutazione dei Progetti avverrà sulla base dei seguenti criteri:

VALUTAZIONE DEL PROGETTO		
Criterio	Punteggio attribuibile	Punteggio minimo da conseguire per entrare in graduatoria
Composizione della partnership: con riferimento alla capacità di coinvolgimento dei soggetti del territorio che aderiscono alla Rete, nonché alla copertura territoriale e tipologica dei servizi erogati dal gruppo dei partners	0 - 40	24
Coerenza interna del Progetto: coerenza tra le finalità dell'iniziativa e le attività previste dal Progetto; coerenza tra costi e attività proposte	0 - 30	18
Qualità delle attività: qualità dei contenuti e delle modalità di realizzazione del Progetto	0 - 30	18

3. Saranno ammessi alla graduatoria solo i Progetti ai quali sia stato attribuito in fase di valutazione un punteggio pari o superiore a **60** punti e che abbiano raggiunto il punteggio minimo stabilito per ciascun criterio di valutazione.

4. Sarà stilata una graduatoria per ogni territorio provinciale.

Art. 9 – Motivi di esclusione dalla valutazione

Sono esclusi dalla valutazione tutti i Progetti che, giunti entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al finanziamento:

- risultano essere privi di partenariato;
- risultano carenti nella documentazione richiesta di cui all'articolo 7 e/o con documentazione non debitamente sottoscritta secondo le indicazioni previste al medesimo articolo e/o con domanda priva di bollo.

Art. 10 – Finanziamento

1. Per la realizzazione dei Progetti sono stanziati complessivamente 250.000 euro.
2. Per ogni territorio provinciale verrà finanziato almeno un Progetto. Veneto Lavoro, sulla base delle graduatorie di cui all'art. 8 e delle risorse finanziarie disponibili, procederà a finanziare per ciascuna graduatoria provinciale il Progetto con punteggio maggiore. Qualora si verificasse ulteriore capienza finanziaria, si procederà al finanziamento dei Progetti collocati immediatamente in posizione successiva, utilizzando come criterio di priorità tra le diverse graduatorie provinciali il punteggio acquisito dai singoli Progetti.
3. L'importo massimo finanziabile per ciascun Progetto è fissato in 35.000 euro. Veneto Lavoro si riserva di approvare il Progetto applicando una rideterminazione dell'importo del finanziamento richiesto.
4. Qualora il Progetto, sulla base della graduatoria, si trovi in posizione utile al finanziamento, ma le risorse disponibili non consentano un finanziamento dell'intero importo richiesto, Veneto Lavoro chiederà la rimodulazione del Progetto presentato, sia sotto l'aspetto economico che delle attività previste.
5. I finanziamenti erogati verranno assoggettati alle norme previste nel regolamento della Commissione CE 1998/2006 del 15/12/2006 "de minimis". Al momento della erogazione del contributo a valere su ogni singolo Progetto e ai fini della corresponsione del medesimo contributo, il beneficiario dovrà produrre apposita dichiarazione utilizzando il modulo di cui all'allegato I al Decreto Direttoriale n. 110 del 28/07/2010.

Art. 11 – Comunicazione di avvio dell'attività

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare a Veneto Lavoro, utilizzando il modulo di cui all'allegato F al Decreto Direttoriale n. 110 del 28/07/2010, reperibile sui siti www.euriclea.it e www.venetolavoro.it, spedito con raccomandata A/R, raccomandata a mano o via fax (al numero 041/2919312), la data di effettivo inizio delle attività. La comunicazione di avvio attività deve essere corredata della fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del soggetto beneficiario.
2. Le spese relative alle attività svolte prima della data di avvio attività comunicata non sono rendicontabili.

Art. 12 – Rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Entro 30 giorni dal termine delle attività del Progetto e comunque non oltre il 15/07/2011, ai fini dell'erogazione dell'incentivo, il soggetto beneficiario deve presentare a Veneto Lavoro, con raccomandata A/R, raccomandata a mano o via fax (al numero 041/2919312), una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta secondo il modulo di cui all'allegato G al Decreto Direttoriale n. 110 del 28/07/2010, nella quale il legale rappresentante dichiara la data di conclusione definitiva delle attività previste dal Progetto. La comunicazione di conclusione attività deve essere corredata della fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del soggetto beneficiario.
2. Alla comunicazione di conclusione delle attività va allegato il rendiconto di spesa debitamente compilato utilizzando il modulo di cui all'allegato H al Decreto Direttoriale n. 110 del 28/07/2010, nonché una relazione illustrativa dell'attività svolta contenente l'analisi comparativa degli obiettivi raggiunti e delle metodologie utilizzate per la realizzazione delle attività di progetto, rispetto a quelli previsti e descritti in sede di presentazione della domanda;

3. All'avvio dell'attività potrà essere richiesto un anticipo del finanziamento nella misura massima del 30% dell'importo totale concesso, dietro presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi legali. La garanzia fideiussoria deve avere durata di 12 mesi ulteriori rispetto alla data di presentazione della rendicontazione delle spese del Progetto per il quale è richiesto il contributo, e comunque sino alla liquidazione a saldo del contributo concesso.

Art. 13 – Regole generali sulle spese ammissibili al finanziamento

1. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno di avvio delle attività così come comunicato ai sensi dell'art. 11 delle presenti disposizioni attuative;
2. Le categorie di spese ammesse a finanziamento sono le seguenti:
 - Categoria 1: Costi del personale impiegato per la realizzazione delle attività;
 - Categoria 2: Costi per l'acquisizione di servizi, consulenze e collaborazioni;
 - Categoria 3: Noleggio attrezzature e locali;
3. Non sono ammessi contributi o rimborsi ai soggetti beneficiari delle attività (es. contributo per la frequenza di un'attività, rimborso trasferta partecipanti ad attività, ecc.)
4. Tutti i costi portati a rendicontazione devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario del finanziamento, non sono pertanto ammesse spese sostenute dagli altri soggetti aderenti al partenariato.

Art. 14 – Termini per l'avvio e la conclusione dei Progetti

1. I soggetti beneficiari, pena la decadenza del contributo, devono avviare il Progetto entro 30 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione del finanziamento.
2. Le attività previste dal Progetto dovranno essere concluse entro il termine ultimo per la rendicontazione di cui all'art. 12.

Art. 15 – Comunicazioni

1. Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione alla presente iniziativa saranno comunicate sui siti www.euriclea.it e www.venetolavoro.it. I soggetti proponenti sono pertanto tenuti a consultare regolarmente i predetti siti per accedere tempestivamente a qualsiasi informazione.

Art. 16 – Indicazione del foro competente

1. Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.